

REGOLAMENTO DI *GOVERNANCE* DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DA ACI

TITOLO 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce i principi generali di governo delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Automobile Club d'Italia (di seguito denominate "Società") incluse quelle "*in house providing*", ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, artt. 4 e 16, e del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 7.
2. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché dell'art. 10, comma 1-bis del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, in adeguamento ai principi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al d.lgs. n. 175 del 2016, in materia di società a partecipazione pubblica sulla base delle specificità di ACI e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, nonché alle disposizioni di cui all'art. 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 sul riordino dell'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI).

ART. 1.2

(Approvazione ed attuazione del Regolamento)

1. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale di ACI, su proposta del Presidente. Al medesimo modo si procede per ogni sua successiva modifica o integrazione.
2. Il Presidente, su proposta del Segretario Generale, approva direttive su aspetti applicativi del Regolamento.
3. Il Presidente sovraintende al sistema complessivo di governo di cui al Regolamento.
4. Il Segretario Generale assicura la diffusione del Regolamento e delle direttive e ne verifica il recepimento, l'attuazione e il rispetto da parte delle Società e riferisce, ove necessario, al Presidente.

ART. 1.3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del Regolamento si applicano alle Società, ad esclusione di quelle che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro società controllate,

alle quali le disposizioni del Regolamento si applicano solo se espressamente previsto. Si applicano altresì, limitatamente a quanto compatibili, alle società nelle quali ACI detiene partecipazioni di minoranza.

2. Le *Società* direttamente controllate da ACI assicurano la diffusione e il rispetto del Regolamento da parte delle rispettive società controllate.

TITOLO 2

PARTECIPAZIONI

ART. 2.1

(Costituzione e acquisto)

1. L'atto deliberativo per la costituzione o l'acquisto di una *Società*, anche indirettamente, è adottato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di assicurare il pieno perseguitamento, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, delle finalità istituzionali di ACI. L'atto deliberativo di costituzione deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dalla legge applicabile, ed è pubblicato sul sito istituzionale di ACI.
2. Nell'atto deliberativo sono evidenziate le ragioni e le finalità istituzionali che giustificano l'operazione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità.
3. L'atto deliberativo è inviato alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio delle rispettive competenze, e all'esito, è comunicato all'Amministrazione vigilante.

Art. 2.2

(Tipi sociali)

1. ACI può partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa o analoghi tipi societari disciplinati in Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 2.3

(Oggetto sociale)

1. Le *Società* hanno per oggetto sociale attività di produzione e fornitura di beni o servizi di interesse economico generale ovvero strumentali allo svolgimento di funzioni di ACI. In ogni caso, l'oggetto sociale può prevedere esclusivamente l'esercizio di attività strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto di ACI.

Art. 2.4

(Alienazione)

1. L'atto deliberativo di alienazione delle partecipazioni in *Società* è adottato con le modalità di cui al precedente art. 2.1. L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione eventualmente previsto dalle disposizioni di legge applicabili e dallo statuto della *Società*.

Art. 2.5

(Esercizio diritti di socio)

1. I diritti di socio nelle Società partecipate dell'Ente sono esercitati dal Presidente o da un suo delegato.

TITOLO 3

COMPLIANCE NORMATIVA

ART. 3.1

(Principi generali)

1. Le *Società* operano:

- a) con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nel quadro normativo applicabile per quanto attiene a vincoli, privatistici e pubblicistici, di ordinamento e di funzionamento;
- b) strumentalmente alle finalità istituzionali di ACI e in coerenza con gli indirizzi da questo emanati;
- c) nel rispetto, per quanto attiene alle società in house, degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- d) nel rispetto delle regole di *governance* e degli *iter* deliberativi e autorizzativi normati da ACI;
- e) in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione di ACI e nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai Piani industriali e dai *Budget*, monitorati sistematicamente da ACI;
- f) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili e in coerenza con gli *iter* procedurali e autorizzativi normati da ACI;

- g) nel rispetto delle regole stabilite da ACI volte a disciplinare comportamenti e processi rilevanti, comuni o trasversali alle *Società*;
 - h) nel rispetto degli adempimenti e dei flussi informativi stabiliti da ACI;
 - i) adottando, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, strumenti di governo societario, tra i quali:
 - regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della società, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - codici di condotta propri aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - programmi di responsabilità sociale d'impresa;
 - j) adottando, con propri provvedimenti, regolamenti per il reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e dando pubblicità a tali provvedimenti nei rispettivi siti istituzionali; i predetti regolamenti sono sottoposti preventivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001;
 - k) assicurando l'invio, sistematico e in tempo utile, della documentazione di cui al presente Regolamento e/o di ogni altro tipo di informazione richiesta dall'ACI in quanto necessaria per la realizzazione del governo societario.
2. Qualora le società non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui alla lettera i) del comma 1, ne danno conto delle ragioni all'interno della relazione sul governo societario di cui all'art. 5.4.

ART. 3.2

(Rispetto della normativa applicabile)

1. Le *Società* sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa sulle Società commerciali e a quella attinente le partecipazioni pubbliche nonché al presente Regolamento assicurando al riguardo, periodica, esaustiva e idonea informativa all'ACI.

TITOLO 4

STATUTI SOCIETARI

ART. 4.1

(Adeguamento degli statuti societari)

1. Gli statuti delle *Società* assicurano l'omogeneità con i criteri di seguito indicati:

- rispetto della normativa, per quanto attiene a vincoli, privatistici e pubblicistici, di ordinamento e di funzionamento;
- stretta necessarietà dell'attività che costituisce l'oggetto sociale con le finalità istituzionali di ACI;
- adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione dell'organo di amministrazione e di controllo coerenti con le direttive di ACI, in modo tale da assicurare separazione di compiti e funzioni, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione;
- divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- recepimento delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Le società *in house* adottano i propri statuti prevedendo:

- l'esclusione di capitali privati nell'assetto proprietario;
- i requisiti e le modalità per l'esercizio del controllo analogo da parte di ACI;
- che oltre l'ottanta per cento del fatturato, sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati da ACI e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società;
- che le procedure del ciclo passivo per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione dei lavori, siano conformi alla disciplina di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.

TITOLO 5

ORGANI SOCIETARI

ART. 5.1

(Principi e criteri generali)

1. Al fine di assicurare omogeneità della struttura organizzativa e delle funzioni attribuite agli organi di amministrazione e controllo, le *Società* si attengono alle disposizioni recate dai successivi articoli del presente Titolo.

ART. 5.2

(Organo amministrativo)

1. Per le *Società in house*, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, l'organo amministrativo è costituito di norma da un amministratore unico. L'Assemblea delle predette *Società*, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la *Società* sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. La delibera è trasmessa alla Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175 del 2016.
2. Per le *Società* diverse da quelle di cui al comma 1, l'organo di amministrazione è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri onde consentire la presenza nell'organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare adeguata rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere associativo di ACI, con particolare riferimento agli Automobile Club (di seguito anche AC). È fatta salva la possibilità di nominare un Amministratore unico.
3. Nella scelta degli amministratori delle *Società*, l'ACI assicura il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computarsi sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso dell'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo Statuto prevede che la scelta degli amministratori da nominare sia effettuata nel rispetto di criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
4. Le *Società in house* limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

ART. 5.3

(Nomina e requisiti dell'organo amministrativo)

1. Fatto salvo il caso in cui gli Statuti delle *Società* riservano all'ACI il potere di designazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2449 codice civile, l'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci, resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.
2. L'Assemblea dei soci, in caso di organo amministrativo collegiale, nomina altresì il Presidente.
3. Agli organi di amministrazione delle *Società in house* si applica il d.l. del 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
4. I componenti dell'organo amministrativo delle *Società* sono di norma scelti tra i Presidenti degli Automobile Club o di ACI in possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio.

5. La cessazione della carica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore di *Società*. La predetta disposizione si applica anche alle società che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati e alle loro società controllate.
6. Per specifiche esigenze possono essere scelti soggetti esterni in possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio.
7. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale esercita i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e ha l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.
8. I componenti dell'organo amministrativo delle *Società* devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016.
9. Con direttiva del Presidente dell'ACI può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di amministratore, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge. Per le *Società in house*, la predetta direttiva può prevedere ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalità acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente.
10. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. La carica di rappresentante di AC nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle *Società in house*. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
11. Per le *Società in house*, le reiterate violazioni agli obblighi in tema di controllo analogo, di cui al precedente art. 3.1, costituiscono giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.
12. I dipendenti ACI non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo delle *Società*, ivi comprese le *Società* che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati e alle loro società controllate.
13. Possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo delle società controllate dagli Automobile Club i dirigenti ovvero i funzionari di ACI, ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia di pubblico impiego.

ART. 5.4

(Funzioni dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance* ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della *Società* in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale.
2. Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite le funzioni per l'indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.
3. Possono essere conferite deleghe per la gestione della *Società* al Direttore generale di cui agli artt. 5.5 e 5.6.
4. In caso di partecipazione indiretta di ACI, qualora gli amministratori siano dipendenti della *Società* controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla *Società* di appartenenza.
5. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con le *Società* e che sono al tempo stesso componenti dell'organo amministrativo della *Società* cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.
6. L'organo amministrativo della *Società* esercita, in particolare, i seguenti poteri:
 - definisce il sistema e le regole di governo societario della *Società*, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del presente Regolamento e delle direttive dell'ACI. In ogni caso, l'organo amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
 - definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della *Società*, in coerenza con il presente Regolamento e con le direttive emanate dall'ACI;
 - valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - definisce, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), le linee strategiche e gli obiettivi della *Società* e delle sue controllate, esamina e approva i piani industriali, i *Budget* annuali e i resoconti intermedi di gestione;
 - in caso di organo in forma collegiale, riceve dal Presidente o dal Direttore generale delegato, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione della *Società*, e comunque con

periodicità trimestrale, un’informativa sull’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull’attività e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della *Società*, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio di amministrazione della *Società*;

- valuta il generale andamento della gestione della *Società* e delle sue controllate sulla base dell’informativa ricevuta dal Presidente o dal Direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di *Budget*. Recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui al successivo Titolo 7;
- formula proposte da sottoporre all’Assemblea;
- in caso di organo in forma collegiale, esamina e delibera sulle altre questioni che il Presidente o il Direttore generale delegato ritengano opportuno sottoporre all’attenzione del Consiglio di amministrazione della *Società*;
- delibera sull’esercizio del diritto di voto e designa, previa approvazione da parte dell’Assemblea della *Società*, i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle *Società* controllate;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l’assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell’esercizio sociale e qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispone annualmente e, contestualmente al bilancio dell’esercizio, presenta all’Assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti, dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali strumenti di governo societario con quanto disposto dalla normativa applicabile.

ART. 5.5

(Poteri di rappresentanza)

1. La rappresentanza della *Società* di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in caso di organo collegiale, al Presidente e, nei limiti delle deleghe ricevute, al Direttore generale. In caso di organo monocratico, la rappresentanza spetta all’Amministratore unico.
2. Con direttiva emanata da ACI possono essere disciplinati gli eventuali limiti e le modalità per l’esercizio delle deleghe.

ART. 5.6

(Nomina, requisiti e poteri del direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea dei soci a seguito di una procedura di selezione indetta da ACI tramite pubblicazione di apposito avviso. L'Assemblea ne stabilisce il trattamento economico.
2. Con direttiva di ACI può essere richiesto al Direttore generale il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.
3. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge n. 190 del 2012, e al d.lgs. n. 39 del 2013.
4. Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della *Società* entro i limiti dei poteri medesimi.
5. L'assunzione dell'incarico di Direttore generale è incompatibile con l'incarico di Presidente di AC nonché con la carica di amministratore in qualunque delle *Società*, ivi comprese le *Società* che emettano azioni quotate in mercati regolamentati o altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.
6. Il trattamento economico annuo del Direttore generale delle *Società* è determinato nel rispetto della direttiva emessa dall'ACI e comunque nei limiti di quello stabilito per il Segretario Generale dell'ACI. Detto trattamento economico è da considerarsi comprensivo del premio di risultato da determinarsi in misura non inferiore al 30%, e di ogni altro emolumento, in qualunque forma corrisposto, a carico della finanza pubblica.

ART. 5.7

(Collegio sindacale)

1. Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del codice civile, il Collegio sindacale si compone, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui alla legge n. 120 del 2011, di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente del Collegio sindacale è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I membri del Collegio sindacale durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione del d.l. n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.444 del 1994.
4. Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali. In particolare, il Collegio vigila:
 - sull'osservanza della legge, dello statuto e del presente Regolamento;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla *Società*, nonché sul loro concreto funzionamento;

- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla *Società* alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.
5. Con direttiva del Presidente dell'ACI può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di sindaco, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.
6. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge n. 190 del 2012 e al d.lgs. n. 39 del 2013.

ART. 5.8

(Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti sulla *Società* è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 5.9

(Emolumenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale)

1. I compensi degli amministratori e dei sindaci delle *Società* sono deliberati dall'Assemblea dei soci nel rispetto della direttiva emanata da ACI e comunque entro i limiti di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in applicazione dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 175 del 2016. Fino all'emanazione del predetto decreto, i compensi degli amministratori sono determinati, con direttiva dell'ACI, nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 e s.m. e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
2. Fino all'adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in applicazione dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 175 del 2016, i compensi dei sindaci, sono determinati dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, tenuto conto della direttiva emanata da ACI in applicazione dell'art. 29 del Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs. n. 39 del 2013, e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 e successive modificazioni.
3. In ogni caso, ciascun amministratore e sindaco di *Società* non può percepire compensi di importo complessivamente superiore a 240.000 euro annui, rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico che non abbiano emesso azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ovvero da altre amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica.

ART. 5.10

(Dirigenti)

1. Ai dirigenti delle *Società*, fermo restando il limite di importo stabilito per il trattamento economico del Segretario Generale di ACI, non possono essere corrisposte indennità o trattamenti di fine lavoro diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero stipulati con gli stessi patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

TITOLO 6

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ

ART. 6.1

(Finalità)

1. Il processo di pianificazione, programmazione e controllo è volto a identificare, valutare e definire le strategie di lungo periodo di ACI e delle *Società*; a declinare le strategie in obiettivi societari, pluriennali e annuali, e a tradurli in azioni attuative, coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi espressi da ACI; a monitorare l'attuazione dei piani societari e a valutare l'efficacia delle strategie e delle azioni intraprese; a misurare con continuità i risultati conseguiti anche al fine di identificare e attuare tempestivi interventi correttivi.

ART. 6.2

(Principi e criteri generali)

1. Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, le *Società* redigono il piano industriale e il *Budget* annuale avuto riguardo ai seguenti principi e criteri generali:

- coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità istituzionali e con i documenti di pianificazione emanati dall'ACI;
- sequenzialità tra obiettivi strategici, obiettivi di breve periodo e azioni volte alla loro realizzazione;
- attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato;
- economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;
- sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni;
- efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate;
- efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.

ART. 6.3

(Piani industriali)

1. La coerenza delle strategie e degli obiettivi societari con i vincoli posti dalla normativa applicabile e con le finalità istituzionali e gli obiettivi di ACI costituisce criterio inderogabile di riferimento ai fini della formulazione dei piani industriali delle *Società*.
2. In tale ottica le *Società* elaborano i relativi piani industriali avuto riguardo anche al Piano integrato di attività e organizzazione approvato dall'ACI.
3. Il Piano industriale si compone del Piano economico, finanziario/patrimoniale e degli investimenti, relativo al successivo arco temporale di tre esercizi ed è aggiornato con cadenza annuale o in corso d'anno nel caso in cui lo stesso subisca modifiche sostanziali. Il piano declina gli obiettivi strategici nell'arco del periodo considerato; pianifica le azioni e i tempi di realizzazione; misura gli effetti economici, finanziari e patrimoniali dell'attività aziendale; contiene analisi di sensitività in ordine a possibili effetti di variazioni significative dello scenario e dei parametri di riferimento.
4. Il Piano industriale e i suoi aggiornamenti sono sottoposti all'esame e all'approvazione dell'organo amministrativo della *Società* e sono inviati al Presidente dell'ACI che ne informa il Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Qualora, in sede di analisi dei piani industriali societari, emergano criticità, anche alla luce della normativa applicabile e delle finalità istituzionali di ACI, il Presidente dell'ACI, comunica alla *Società* interessata le osservazioni, con invito a tenerne conto ai fini dell'adeguamento del Piano.

ART. 6.4

(Budget e controllo)

1. Il *Budget*, composto dal budget economico generale e per linee di attività, dal budget degli investimenti e dalle previsioni dei flussi finanziari, declina gli obiettivi di breve periodo e i risultati dell'attività aziendale con riferimento al primo esercizio successivo a quello in corso ed è redatto in coerenza con il Piano industriale.
2. L'elaborazione del *Budget*, la sua formazione e approvazione nonché gli eventuali aggiornamenti dello stesso, sono soggetti ai medesimi criteri, principi e *iter* di cui agli artt. 6.1, 6.2 e 6.3.
3. Per le *Società in house*, il *Budget* riporta separatamente le previsioni economiche relative ai servizi affidati in regime di *in house providing* rispetto a quelli resi verso terzi.
4. Il *Budget* vincola l'azione societaria per quanto attiene agli obiettivi industriali, operativi ed economico-finanziari e costituisce lo strumento attraverso il quale viene fissato l'ammontare massimo e l'articolazione degli investimenti dell'esercizio.
5. Le *Società in house* non possono sostenere spese per la parte eccedente le dotazioni di *Budget* relativamente alle attività svolte in regime di *in house providing*.

6. Il *Budget* costituisce il *target* di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio rispetto agli obiettivi prefissati. L'analisi degli scostamenti consente di individuarne le cause e di promuovere e attuare, con tempestività, eventuali azioni e interventi correttivi.
7. In tale ottica, per le finalità di cui al comma 6, le *Società* elaborano, con cadenza trimestrale, i Consuntivi di gestione, finanziario e degli investimenti. I Consuntivi sono corredati dell'analisi degli scostamenti rispetto ai dati consuntivi relativi al corrispondente periodo dell'anno precedente nonché rispetto ai dati del *Budget*, dell'illustrazione delle cause che li hanno originati, nonché delle azioni correttive individuate e dei relativi tempi di attuazione.
8. I consuntivi di periodo sono sottoposti all'organo amministrativo della *Società* e da questa inviati al Presidente dell'ACI che ne informa, in caso di rilevanti scostamenti, il Consiglio Direttivo Nazionale.
9. Qualora, in sede di esame dei consuntivi, emergano criticità, il Presidente comunica alla *Società* le osservazioni formulate dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

ART. 6.5

(Bilanci e rapporti annuali)

1. La proposta di Bilancio di esercizio approvata dall'organo amministrativo, la relazione sul governo societario e la relazione consuntiva sul raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di pianificazione e di *Budget*, sono trasmessi all'ACI, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
2. Le *Società in house* rendono disponibili, con le modalità e le tempistiche definite con direttiva del Presidente dell'ACI, i dati relativi ai propri bilanci per la redazione del bilancio consolidato da parte di ACI.

TITOLO 7

OPERAZIONI SOCIETARIE RILEVANTI

ART. 7.1

(Principi e criteri generali)

1. Il presente Titolo è finalizzato a disciplinare le operazioni societarie che, per la loro rilevanza, richiedono uno specifico *iter* istruttorio, di valutazione e di approvazione.

ART. 7.2

(Definizione)

1. Per operazioni societarie rilevanti si intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario.
2. Rientrano in ogni caso in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:
 - a) acquisizioni e cessioni di aziende o rami d'azienda;
 - b) patti parasociali;
 - c) fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
 - d) operazioni sul capitale sociale;
 - e) costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
 - f) emissione di strumenti finanziari;
 - g) investimenti finanziari d'importo superiore ad € 1 milione per singola operazione;
 - h) contratti di acquisto di importo unitario superiore al 5% dei costi della produzione previsti in *Budget*;
 - i) acquisizioni e dismissioni di beni immobili se di importo superiore a 500.000 euro;
 - j) modifiche relative all'oggetto sociale che comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società ovvero la trasformazione, il trasferimento della sede sociale all'estero ovvero la revoca dello stato di liquidazione;
 - k) ogni altra operazione qualificata come rilevante dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 7.3

(Iter istruttorio e autorizzativo)

1. Le operazioni di cui al precedente art. 7.2, trasmesse per la relativa istruttoria al Segretario Generale dell'ACI, sono soggette al preventivo esame del Consiglio Direttivo Nazionale di ACI per le valutazioni di coerenza delle operazioni con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione di ACI e sono successivamente approvate dalle *Società*, coerentemente con le eventuali osservazioni formulate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Con specifico riguardo alle operazioni di cui al precedente art. 7.2 lett. a), è adottato un atto deliberativo analiticamente motivato, come previsto al precedente art. 2.1, commi 1 e 2.
3. L'iter istruttorio e autorizzativo di cui al comma 1 è adottato anche per le operazioni di cessioni di aziende o rami d'azienda effettuate dalle società emettenti azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro società controllate.

TITOLO 8
DIRETTIVE E CONTROLLI

ART. 8.1

(Direttive)

1. Per le *Società in house* il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare indirizzi vincolanti sulla gestione con possibilità di inibire all'organo amministrativo delle stesse il perfezionamento di atti, negozi giuridici e attività ritenuti contrari all'interesse dell'ACI.
2. Le *Società* trasmettono al Segretario Generale, che ne informa il Presidente, un rapporto periodico sullo stato di attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dall'ACI.

ART. 8.2

(Controlli)

1. Su incarico del Presidente dell'ACI, il Segretario Generale, avvalendosi delle strutture competenti dell'ACI, può svolgere specifici controlli sulle *Società*.

TITOLO 9

BILANCI E INFORMATIVA FINANZIARIA

ART. 9.1

(Principi e criteri generali)

1. Le *Società* redigono il Bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad essi applicabili.
2. Nel caso in cui le *Società* svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di libero mercato, esse adottano il principio della separazione contabile.

TITOLO 10

INTERNAL AUDIT E ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D.LGS. 231/01

ART. 10.1

(Principi generali)

1. Le *Società* istituiscono un Ufficio di controllo interno (*internal auditing*) strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale. Esso collabora con

gli organi di controllo. Riscontra tempestivamente le richieste da questi provenienti e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

2. Il processo di *internal auditing* è finalizzato a valutare, inoltre, l'adeguatezza del disegno, la congruità e l'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, nonché la coerenza dei comportamenti aziendali, attraverso verifiche di carattere specialistico e discontinuo.
3. L'*internal auditing* integra e non sostituisce l'insieme dei controlli di linea posti in essere dai responsabili dei compatti o dei processi aziendali, che svolgono, in maniera continuativa, tutte le attività volte a supervisionare il corretto svolgimento delle attività afferenti al proprio comparto o processo.
4. Le *Società* adottano, altresì, il modello di organizzazione, gestione e controllo ed istituiscono l'Organismo di vigilanza, di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
5. L'Organismo di vigilanza monitora il funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione della *Società* ed opera, nelle attività di verifica, in coordinamento con le funzioni aziendali di controllo.

ART. 10.2

(Attività)

1. Il processo di *internal auditing* include le seguenti attività:

- elaborazione della proposta di piano pluriennale e annuale delle verifiche, sulla base delle risultanze delle attività di *risk assessment* avuto riguardo ai principi dettati dal modello di *governance*; il piano indica i criteri utilizzati per stabilire numero, frequenza ed oggetto delle verifiche, nonché la previsione delle risorse necessarie all'esecuzione delle attività;
- svolgimento delle verifiche di *audit* e redazione dei relativi *report*; elaborazione di *report* periodici per il consiglio di amministrazione sugli esiti delle verifiche effettuate;
- svolgimento degli interventi di *audit* sull'attuazione delle azioni correttive.

2. L'Organismo di vigilanza svolge le seguenti principali attività:

- valuta costantemente l'adeguatezza del modello, ossia la sua reale e non formale capacità di prevenire i comportamenti non dovuti;
- vigila sull'effettività del modello, ossia sulla coerenza tra i comportamenti concreti e la disciplina recata dal modello stesso;
- analizza e mantiene nel tempo i requisiti di solidità e funzionamento del modello;
- promuove il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate dagli organi di controllo societario rendano necessario effettuare integrazioni e adeguamenti.

ART. 10.3

(Funzioni di controllo, nomina e compensi)

1. Le funzioni di controllo interno riferiscono direttamente al Presidente della *Società*, oppure all'amministratore unico, in caso di organo amministrativo monocratico. Il responsabile del controllo interno redige una relazione annuale sulle attività poste in essere e sulle evidenze emerse, la quale viene trasmessa dall'organo amministrativo della *Società* al Segretario Generale dell'ACI.
2. L'incarico di controllo interno (*internal auditing*) è conferito dall'organo di amministrazione a dipendenti della *Società* dotati di specifiche professionalità o, nel caso in cui non sussistano professionalità interne, a soggetti esterni dotati di adeguati titoli professionali e comprovata esperienza in attività di *internal auditing*.
3. Gli incarichi di componenti degli Organismi di vigilanza sono conferiti dall'organo di amministrazione della *Società* a soggetti dotati di specifiche professionalità.
4. Gli incarichi di controllo interno e di Organismo di vigilanza cessano contestualmente alla scadenza o cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'organo di amministrazione che ha provveduto alla loro nomina.
5. I compensi dell'*internal auditing*, qualora la funzione sia conferita a soggetto esterno, e dell'Organismo di vigilanza sono determinati in sede di nomina avendo come riferimento gli emolumenti stabiliti per il Collegio sindacale.

TITOLO 11

CRISI DI IMPRESA

1. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio elaborati ai sensi del precedente art. 5.4, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento che viene trasmesso al Segretario Generale dell'ACI.
2. Gli interventi finanziari o di garanzia finalizzati a prevenire l'aggravamento della situazione di cui al precedente comma devono essere accompagnati da un piano di intervento, trasmesso per conoscenza al Segretario Generale dell'ACI, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

TITOLO 12

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale di ACI monitora, sulla base dei report periodici di cui all'art. 6.4 e dei bilanci di esercizio, l'andamento economico e la situazione patrimoniale e finanziaria delle *Società*, nonché il permanere del carattere di stretta necessarietà dell'attività per il perseguitamento delle finalità di ACI, ed effettua a tal fine, con cadenza annuale, analisi dell'assetto complessivo

delle *Società* predisponendo, per le società in house, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016.

2. I provvedimenti relativi all’analisi dell’assetto complessivo delle *Società* e agli eventuali piani di riassetto per la razionalizzazione delle *Società in house*, corredati da un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati dall’ACI entro il 31 dicembre di ogni anno e sono resi disponibili al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei Conti con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016.
3. In caso di adozione di piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano evidenziando i risultati conseguiti.

TITOLO 13

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E NORMA DI RINVIO

ART. 13.1

(Efficacia del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è immediatamente efficace e sostituisce la precedente versione del Regolamento approvata dagli organi dell’Ente.
2. Il Regolamento potrà essere oggetto di successive integrazioni finalizzate a disciplinare processi rilevanti, comuni o trasversali alle *Società*, e fattispecie non normate ma che assumono particolare significatività in relazione alla natura giuridica e alle finalità istituzionali di ACI, anche per quanto concerne le operazioni con parti correlate.
3. Il Regolamento è sottoposto a costante monitoraggio e implementazione al fine di garantirne la coerenza con l’evoluzione normativa e operativa.

ART. 13.2

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al codice civile e alle disposizioni speciali applicabili all’ACI.